

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati **il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento**. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Elenco semestrale (concessioni, autorizzazioni, ordinanze, altri atti)

Tipologia Atto	Estremi identificativi	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Proroga N. del	2022/07392	SOSTITUZIONE EDILIZIA ART. 6 L.R. 49/09 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA COSTA DEI PRATI CIVV. 13 E 15.		01/04/2022
Proroga N. del	2022/11914	Parziale cambio della destinazione d'uso con creazione di nuova unità immobiliare		25/05/2022